



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

DECRETO EX ART 28 L. n. 300/70

Il giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Saioni,

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 65/2017 R.G. pendente tra

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA' – FIALS

CONFSAL DI _____ e FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E

SANITA' – FIALS CONFSAL DI _____, rappresentate e difese entrambe dall'avv.

prof. Francesco Scarpelli e dall'avv. Francesca Fiore presso il cui studio in Milano,

corso Italia n. 8 hanno eletto domicilio,

ricorrenti

contro

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTA'

, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marino Vittorio

Bottini e Simona Falconieri, con domicilio eletto in Milano, corso Italia n. 19,

resistente

e contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI _____ rappresentata e

difesa dall'avv. Cristina Soma presso il cui studio in Milano, via Besana n. 4, ha eletto

domicilio,

resistente

OGGETTO: condotta antisindacale.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 28 L. n. 300 del 1970, depositato il 6 aprile 2017 e ritualmente notificato, i Sindacati indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio le parti convenute formulando le seguenti conclusioni: *"Accertare e dichiarare l'antisindacalità*



della condotta posta in essere dalle convenute consistita nel mancato rispetto degli obblighi previsti dagli art. 31 d.lgs. 165/2001 (e dalle norme ivi richiamate),

B. Ordinare alle Convenute la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei relativi effetti e a tal fine:

1) in via principale, dichiarare l'inefficacia e/o invalidità e comunque ordinare la revoca del provvedimento traslativo relativo al personale indicato nell'elenco inviato da ATS della Città alle RSU e alle OOSS in data 19 dicembre 2016 (v. doc. 13), e in

particolare del personale addetto al Servizio di Medicina Preventiva delle Comunità di come individuato ai punti 21 e ss. che precedono);

2) in subordine, ordinare alle Convenute di sospendere gli effetti del provvedimento traslativo di cui al punto 1) che precede sino all'avvio, da parte delle Convenute delle procedure richiamate dall'art. 31 d.lgs. 165/2001, e, in attesa dell'espletamento delle suddette procedure, con ripristino in favore di lavoratori interessati dal trasferimento del trattamento retributivo e normativo goduto prima della cessione e applicato in ATS della (Agenzia di provenienza),

3) In ogni caso, - ordinare alle Convenute di dar corso (ove ritengano di dover confermare la decisione di trasferire le attività di profilassi vaccinale) alle procedure richiamate dall'art. 31 d.lgs. 165/2001;

- ordinare alle Convenute la pubblicazione dell'emanando decreto, per non meno di una settimana, sulla "home" dei rispettivi siti internet istituzionali, inserendolo nello spazio "in primo piano" (per il sito della ATS di o "news" (per il sito della ASST di tale pagina, ovvero con altra forma ritenuta opportuna dal Giudicante;

- ordinare alle convenute la comunicazione dell'emanando decreto a tutti i lavoratori interessati dal trasferimento (e individuati nell'elenco contenuto nel doc. 13), trasmettendone copia a ciascuno con le modalità più idonee a garantirne il ricevimento,

- condannare le Convenute a risarcire in via equitativa il danno all'immagine patito da FIALS e FIALS nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, e che le stesse Associazioni ricorrenti si impegnano fin d'ora nei rispettivi fondi aziendali per il finanziamento della produttività collettiva ex art. 9 CCNL Comparto 10.4.2008;



- emettere ogni altra statuizione ritenuta opportuna per la rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio come da nota spese prodotta sub doc. 20"

Le parti ricorrenti hanno stigmatizzato, in particolare, la procedura che ha determinato il trasferimento da ATS ad ASST della funzione aziendale consistente nella somministrazione dei vaccini all'utenza e del personale preposto a tale attività; hanno quindi lamentato che le resistenti avrebbero posto in essere una condotta antisindacale «consistita nel mancato rispetto degli obblighi previsti dagli art. 31 d.lgs. 165/2001 (e dalle norme ivi richiamate)», in relazione alla cessione, da ATS di a ASST di «dell'attività di profilassi vaccinale e di parte dei contratti di lavoro del personale afferente al Servizio di Prevenzione».

Le parti convenute si sono costituite ritualmente contrastando, a vario titolo, le prospettazioni difensive avversarie e chiedendo l'integrale rigetto della domande formulate in ricorso.

All'udienza del 2 maggio 2017, i procuratori delle parti hanno discusso la causa e il giudice si è riservato di decidere.

Ciò posto, è pacifico in causa che la Legge Regionale n. 23/2015 abbia riformato l'organizzazione sanitaria nella Regione Lombardia, modificando il Titolo I e il Titolo II della L.R. n. 33/2009 (Testo Unico delle leggi in materia sanitaria).

In particolare, gli artt. 6 e 7 hanno ridisegnato l'organizzazione e le competenze delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere (AO), le quali, con l'entrata in vigore della legge, hanno assunto le diverse denominazioni, rispettivamente, di Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

Anche le funzioni e l'organizzazione delle ATS e delle ASST sono state ridefinite in luogo di quelle delle precedenti aziende.

Infatti, le ASST sono oggi articolate in due settori aziendali, rispettivamente definiti "rete territoriale" e "polo ospedaliero" (art. 7, comma 4, L.R. n. 23/2015).



Il settore aziendale "rete territoriale" eroga le prestazioni distrettuali di cui al D. Lgs. n. 502/1992, ovverosia le prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie; garantisce inoltre, le funzioni e le prestazioni medico-legali e somministra le prestazioni distrettuali fornite ai cittadini, che fino al 31 dicembre 2015 erano fornite dalla ASL, ad eccezione di quelle rimaste in capo alle ATS (art. 7, commi 11 e 12, L.R. cit.). Tra queste rientra anche l'attività vaccinale, qui di interesse.

Le parti ricorrenti sostengono, infatti, che il trasferimento di detta attività (comprendente parte del personale impiegato nel Servizio di Prevenzione e dei Beni Strumentali) da ATS di o alle ASST nell'ambito della Regione Lombardia integri una fattispecie disciplinata dall'art. 31 D.lgs. 165/2001 ai sensi del quale, in caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, è prevista l'applicazione dell'art. 2112 c.c. «*al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti*» e l'effettuazione della procedura dettagliata all'art. 47 L. n. 428/1990.

Le parti ricorrenti evidenziano quindi che, nel caso concreto, «ATS di e ASST di avrebbero dovuto (prima di procedere alla cessione dell'attività vaccinale e di parte del personale ivi impiegato) avviare le procedure di cui all'art. 47 l. 428/1990 che prevedono in capo al cedente e al cessionario specifici obblighi di informazione e consultazione nei confronti delle rappresentanze sindacali e dei sindacati di categoria delle aziende interessate»; in particolare, che le convenute avrebbero dovuto dare compiuta informazione sui criteri «con i quali sono stati individuati i lavoratori destinatari del trasferimento e le oo.ss. avrebbero potuto chiedere di svolgere (anche) su di essi l'esame congiunto per eventualmente raggiungere l'accordo in merito».

Inoltre, poiché il trasferimento da ATS ad ASST di comporta l'inserimento dei lavoratori in un'altra realtà aziendale e dunque il potenziale assoggettamento ad una diversa contrattazione decentrata, l'informativa alle OO.SS. avrebbe dovuto riguardare anche tale aspetto, con conseguente «eventuale esame congiunto» ed «eventuale accordo di "armonizzazione" dei trattamenti».



Le ricorrente rilevano, infine, che il trasferimento di un gruppo di lavoratori da un'altra azienda avrebbe conseguenze anche «*sullo svolgimento dell'attività sindacale: sia per l'esercizio dei diritti sindacali,...sia per la determinazione delle risorse per la contrattazione collettiva decentrata..., sia per l'impiego delle risorse stesse nei vari fondi contrattuali ex artt. 8-10 CCNL...*».

Di conseguenza, la mancata effettuazione da parte di ASST di e ATS della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47 l. n. 428/1990 integrerebbe una condotta antisindacale ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 Stat. Lav. e dell'art. 47, comma 3.

Entrambe le parti convenute hanno tuttavia sostenuto in causa l'inapplicabilità, al caso concreto, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 23/2015 in ragione dell'inciso "*Fatte salve le disposizioni speciali...*".

Secondo la prospettazione di ATS e ASST il complessivo sistema normativo che ha modificato l'ordinamento dei servizi sanitari in Lombardia, anche mediante l'istituzione delle nuove Aziende e il conseguente conferimento alle stesse di strutture e personale già facenti capo ad ASL e AO, rientrerebbe nel novero delle «*disposizioni speciali*» che escludono, quindi, a priori l'applicazione dell'art. 31 qui in esame.

Reputa tuttavia questo giudice che un simile assunto difensivo non possa essere condiviso, dovendosi escludere che la legge regionale n. 23/2015 integri una "*disposizione speciale*" ai sensi dell'art. 31 in esame, costituendo, piuttosto, la mera espressione della potestà legislativa regionale ordinaria, delineata dal IV comma dell'art. 117 Cost. ("*ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*"). Nel caso concreto, non si verte, infatti, di ambiti riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (comma II) o alla potestà legislativa concorrente (comma III).

Deve pertanto essere affermata l'applicabilità, alla presente fattispecie, dell'art. 31 D. Lgs. n. 165/2001 che testualmente prevede, in caso di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e l'osservanza delle procedure di informazione e di



consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Come rammentato da condivisa giurisprudenza di legittimità "Nell'interpretazione della norma si pone la questione del se il richiamo contenuto nella disposizione all'art. 2112 c.c. postuli per la sua applicazione che nella fattispecie concreta ricorra un trasferimento di azienda o di una sua parte secondo la nozione enunciata dal codice. Questa Corte ha avuto modo di affermare che i due termini utilizzati dall'art. 31 innanzi citato, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della disposizione ogni vicenda traslativa riguardante una attività svolta dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d'azienda, bastando il più semplice trasferimento di un'attività svolta fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, il tutto nell'ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferita (in termini: Cass. n. 2281 del 2013; v. anche: Cass. n. 11660 del 2012 e Cass. n. 16376 del 2012). Il Collegio condivide tale orientamento cui occorre dare continuità. I presupposti fattuali oggettivi e soggettivi di applicazione del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, sono chiaramente definiti nella prima parte della norma. Deve trattarsi oggettivamente "di trasferimento o conferimento di attività". Tale traslazione deve avvenire "da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati". Una volta verificatisi detti presupposti, il richiamo all'art. 2112 c.c. non è operato per individuare le vicende traslative assoggettate alla disciplina dell'art. 31 citato, già identificate dal medesimo, bensì solo per determinare gli effetti giuridici e la regolamentazione della fattispecie in punto di passaggio automatico del personale e di osservanza delle procedure sindacali. Dunque la nozione di "trasferimento o conferimento di attività" è destinata a non essere necessariamente coincidente con la nozione di trasferimento di azienda o di un suo ramo e non richiede che il giudice risolva la questione della qualificabilità o meno della vicenda traslativa secondo la norma codicistica. Il riferimento mero alle "attività" consente l'applicazione del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, anche nel caso in cui le pubbliche amministrazioni trasferiscano soltanto funzioni e personale



addetto ad esse, senza contemporanea cessione di beni, strumenti o risorse utilizzate per lo svolgimento dell'attività, spettando poi al cessionario pubblico o privato il compito di organizzarne, con risorse proprie, il relativo esercizio. L'esegesi accolta risulta coerente con gli obiettivi di tutela dei lavoratori che ispirano la disposizione in esame, finalizzata ad evitare la permanenza presso il datore di lavoro pubblico di quei lavoratori addetti ad attività trasferite ad altri soggetti, con possibili eccedenze di personale non assorbibili in dotazione organica. Il rischio di incontrollate esternalizzazioni non è omologo a quello che si paventa nei fenomeni di decentramento produttivo in ambito privato, atteso che le scelte delle pubbliche amministrazioni devono comunque essere improntate al perseguimento dell'interesse pubblico ed all'osservanza dei criteri di buon andamento di matrice costituzionale, con la conseguente operatività di controlli interni ed esterni, anche in sede giudiziale" (rif. Cass. civ. sez. Lav. n. 17894/2014).

La ritenuta applicabilità, al caso concreto, dell'art. 31 impone, conseguentemente, di verificare se, nello specifico, la procedura prevista dall'art. 47 L. 428/1990, in materia di trasferimenti di azienda, sia stata rispettata.

Al quesito deve essere data risposta negativa.

L'art. 47 prevede infatti:

"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni ⁽²⁰⁾ prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i



motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi ⁽²¹⁾.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo ⁽²²⁾.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ⁽²³⁾.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi ⁽²⁴⁾.

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività ⁽²⁵⁾;

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ⁽²⁶⁾;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ⁽²⁷⁾.



5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante ⁽²⁸⁾.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile".

L'esame dei documenti di causa consente di escludere che l'articolata procedimentalizzazione prevista per legge sia in concreto avvenuta.

E' pacifico, infatti, che in data 7 novembre 2016, il dott. _____, Direttore SMPC di ATS _____, Servizio Territoriale di _____ abbia comunicato esclusivamente al personale operante presso il servizio SMPC della Provincia di _____ (comprendente le sedi di _____, _____, _____) il "trasferimento delle funzioni e del personale legato all'attività vaccinale": "(...) a seguito di quanto previsto dalla L.R. 23/2015 "Evoluzione del sistema Sanitario Lombardo" La Direzione Sanitaria di ATS chiede che venga fornito l'elenco delle risorse per consentire le prestazioni legate alle vaccinazioni ad ASST.



Da ciò ne segue la necessità di individuare da parte mia, non solo quanto personale (Dirigente Medico, Assistente Sanitario, Infermiera Professionale) ritengo necessario per svolgere con la consueta capacità e competenza l'attività vaccinale in ambito ASST, ma anche quanto debba continuare a svolgere le funzioni connesse a malattie infettive, governance delle vaccinazioni e gestione dei migranti, oltre che le altre specificità del servizio.

La Direzione peraltro necessita anche di un elenco nominativo del personale che attualmente svolge, anche per quota parte, l'attività vaccinale.

Essendo le vostre mansioni, quasi per tutti, non strettamente connesse ad una specifica funzione e cercando il più possibile di venire incontro a quanto ciascuno di voi ritenga più opportuno, Vi chiedo di farmi singolarmente pervenire, entro mercoledì alle 14, il vostro orientamento relativo al passaggio ad ASST, alla permanenza in ATS o ad una sostanziale uguaglianza tra le due scelte.

Resta inteso che in caso di prevalenza complessiva della valutazione rispetto all'altra, anche relativa alle sedi di erogazione, dovrò comunque dare indicazioni nominative per il trasferimento del personale.

Eventuali successivi passi relativi all'attribuzione saranno, quindi, a carico del singolo una volta pubblicati gli elenchi dei trasferiti.(...)" (doc. 14 FIALS).

A tale comunicazione è immediatamente seguita la contestazione di FIALS della Provincia di (rimasta priva di alcun riscontro) con la richiesta di conoscere i criteri che sarebbero stati applicati alla selezione (v. sempre doc. 14).

A fronte di ciò, nel mese di dicembre 2016, ATS ha comunicato solo verbalmente che i contratti di lavoro delle signore , , , e sarebbero stati ceduti ad ASST di con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

E' documentale, da un lato, che tutte le lavoratrici interessate, il 20 dicembre 2016, abbiano manifestavano, tramite FIALS, associazione sindacale di appartenenza, la loro contrarietà alla cessione del contratto di lavoro, chiedendo l'applicazione delle procedure previste dall'art. 31 "al fine di vedersi in ogni caso garantito, mediante negoziato sindacale, il diritto ad un'equivalente retribuzione" (doc. 15).



Sempre FIALS CONFSAL, il 19 dicembre 2016 – oltre ad aver proposto al Prefetto di Milano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. 146/1990, istanza per il tentativo di conciliazione, contestando la mancata applicazione dell'art. 31 d.lgs. 165/2001 (doc. 16) – ha preso parte ad incontro tenutosi presso la sede di ATS di

Le parti ricorrenti si dolgono che, in quella sede, non si sia svolta alcuna trattativa circa la definizione dei criteri per la selezione del personale di ATS della Città da cedere alle ASST del territorio, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, essendosi ATS limitata a comunicare alle OO.SS. la decisione di trasferire parte del personale addetto ai servizi vaccinali della Regione Lombardia sulla base del criterio della "prevalenza".

La circostanza è di natura documentale, come si evince dalla lettura del verbale dell'incontro nel cui ambito FIALS ha chiesto l'applicazione della procedura ex art. 31 (doc. 12 bis).

Parimenti documentale è che, all'esito dell'incontro, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica di ATS abbia inviato alle OO.SS. (comprese FIALS delle Province di e) gli elenchi del personale - questo punto, unilateralmente individuato - interessato dall'operazione di trasferimento (doc. 13).

Infatti, alla manifestazione di contrarietà espressa dalle lavoratrici non è seguito alcun riscontro da parte di ATS tant'è che il 23 dicembre 2016 le stesse lavoratrici hanno ricevuto dal Coordinatore Area Risorse Umane, una comunicazione di posta elettronica del seguente tenore (doc. 17): *"(...) la presente per informarla che si sono concluse le fasi di lavoro (in particolare la valutazione delle manifestazioni di interesse e l'analisi del personale impiegato in attività di competenza ASST, ai sensi della l.r. 23/2015), con le quali sono stati individuati i dipendenti di ATS che saranno ceduti alla ASST a partire dal 01/01/2017.*

In esito a questo processo Le comunico che a partire dal prossimo 1 gennaio 2017 Lei verrà assegnato alla ASST".

Il medesimo giorno, FIALS ha contestato nuovamente ad ATS Città

la mancata applicazione delle procedure richiamate dall'art. 31 d.lgs. 165/2001,



stigmatizzando anche l'arbitrarietà delle modalità di selezione del personale ceduto (doc. 18).

Nel documentale e indiscusso andamento dei fatti, non si rinviene il rispetto *"da parte del cedente e del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2"* dell'art. 47 e ciò *"costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300"* come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo art. 47.

Appare condivisibile la tesi delle parti ricorrenti secondo cui la conclamata antisindacalità della condotta tenuta da ATS di e ASST ha riverberato i propri effetti negativi sia sugli assetti negoziali dei rapporti di lavoro dei singoli lavoratori coinvolti (nel caso in esame, il passaggio di personale è stato attuato, tra l'altro, senza il riconoscimento delle garanzie di conservazione del trattamento economico complessivamente goduto presso l'amministrazione di provenienza a norma dell'art. 2112, 3 comma, c.c.) sia sulle prerogative sindacali (rif. punto 52 ricorso).

Deve quindi essere dichiarata l'antisindacalità delle condotte serbate dalle parti convenute per mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 31 D. Lgs. n. 165/2001 e norme correlate.

Di conseguenza, deve essere ordinato, alle medesime parti convenute, di dare corso alle procedure richiamate dal suddetto articolo di legge, con conseguente conferma o modifica, a seconda dell'esito, dei trasferimenti effettuati in violazione della disposizione in esame. Si reputa, infatti, che questo giudice non possa intervenire direttamente in tal senso, spettando, invece, all'Amministrazione interessata di rimuovere i provvedimenti viziati dall'accertata illegittimità.

Va poi ordinata la pubblicazione del presente decreto, per non meno di una settimana, sulla *"home"* dei rispettivi siti internet istituzionali, inserendolo nello spazio *"In primo piano"* (per il sito della ATS) e *"News"* (per il sito della ASST) di tale pagina.

Va altresì ordinata la comunicazione del presente decreto a tutti i lavoratori interessati dal trasferimento (e individuati nell'elenco contenuto nel doc. 13 delle parti ricorrenti),



trasmettendone copia a ciascuno con le modalità più idonee a garantirne il ricevimento.

Le residue domande attoree devono, invece, essere respinte. Quelle formulate in via principale (*"in via principale, dichiarare l'inefficacia e/o invalidità e comunque ordinare la revoca del provvedimento traslativo relativo al personale indicato nell'elenco inviato da ATS della Città alle RSU e alle OOSS in data 19 dicembre 2016 (v. doc. 13), e in particolare del personale addetto al Servizio di Medicina Preventiva delle Comunità di come individuato ai punti 21 e ss. che precedono*); 2) *in subordine, ordinare alle Convenute di sospendere gli effetti del provvedimento traslativo di cui al punto 1) che precede sino all'avvio, da parte delle Convenute delle procedure richiamate dall'art. 31 d.lgs. 165/2001, e, in attesa dell'espletamento delle suddette procedure, con ripristino in favore di lavoratori interessati dal trasferimento del trattamento retributivo e normativo goduto prima della cessione e applicato in ATS della Città Agenzia di provenienza*") in quanto esulanti dalla competenza di questo giudice, quanto alla pretesa risarcitoria, poiché di tenore totalmente generico.

Non si ravvisano ulteriori statuizioni da adottare.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.T.M.

- 1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'antisindacalità delle condotte serbate dalle parti convenute per mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 31 D. Lgs. n. 165/2001 e norme correlate;
- 2) conseguentemente, ordina alle medesime parti convenute di dare corso alle procedure richiamate da detto art. 31;
- 3) ordina alle parti convenute di pubblicare il presente decreto, per non meno di una settimana, sulla *"Home"* dei rispettivi siti internet istituzionali, inserendolo nello spazio *"In primo piano"* (per il sito della ATS) e *"News"* (per il sito della ASST) di tale pagina;
- 4) ordina alle convenute la comunicazione del presente decreto a tutti i lavoratori interessati dal trasferimento (e individuati nell'elenco contenuto nel doc. 13 delle parti



ricorrenti), trasmettendone copia a ciascuno con le modalità più idonee a garantirne il ricevimento;

5) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;

6) condanna in solido le parti convenute al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.

Si comunichi.

Milano, 8 maggio 2017

Il giudice
Francesca Saioni

